Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 maggio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 112 DEL 16 MAGGIO 1955:

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379.

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380.

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1955, n. 369.

Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facoltà è prorogato fino a dieci giorni dopo la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando dei concorsi è prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, è abrogato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. 370.
Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonchè degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle Provincie, dai Comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate.

Art. 3.

Per i richiami del personale indicato negli articoli 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso Codice.

Art. 5.

Alla fine del richiamo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 2119 del Codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.

Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.

Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.

Art. 6.

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione.

Con la stessa ammenda, a modifica dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, sono punite le contravvenzioni alle norme sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli ispettori del lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — VIGORELLI — GAVA — VILLABRUNA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1955, n. 371.
Funzionamento dell'ente di diritto pubblico « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia », eretta in ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677, ha lo scopo di provvedere, per concessione dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia in conformità delle norme all'uopo stabilite, all'esclusiva fabbricazione ed emissione di carta moneta e monete metalliche a corso legale in Somalia con potere liberatorio per i pagamenti nel territorio medesimo, nonchè ad ogni altra operazione inerente alla stessa circolazione monetaria.

La Cassa ha, altresì, funzioni consultive nelle questioni monetarie riguardanti il territorio della Somalia.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Cassa è di L. 87.500.000, ed è interamente conferito dallo Stato mediante trasferimento del capitale di pari importo della Società per azioni, di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1954, n. 677.

Art. 3.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio;

b) il presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il Consiglio della cassa, al quale sono attribuiti i poteri per l'amministrazione della Cassa stessa, è così composto:

a) dal presidente, scelto dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri tra i funzionari di grado 4° del Ministero del tesoro, collocato fuori ruolo, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

b) da sei membri, scelti tra persone particolarmente esperte, designate, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero, nonchè dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alla sostituzione dei membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza, si provvede nei modi di cui ai precedenti comma.

Alle riunioni del Consiglio possono intervenire con voto consultivo persone particolarmente esperte, designate dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri e dall'Amministrazione fiduciaria della Somalia, anche in rappresentanza degli interessi locali.

Art. 5.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa.

In caso di sua assenza ed impedimento è sostituito dal consigliere designato dal Ministero degli affari esteri.

Il presidente ha facoltà di proporre al Consiglio il conferimento ad altri consiglieri della Cassa e funzionari di speciali poteri di rappresentanza.

Art. 6.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita, in quanto compatibile, funzioni analoghe a quelle stabilite per i sindaci dal Codice civile. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

I tre revisori effettivi sono designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; i primi due Ministri designano altresì i revisori supplenti.

I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7.

Per la gestione esecutiva la Cassa si avvale della Banca d'Italia che vi provvede, secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione, in quanto applicabili, nei modi stabiliti con apposita convenzione da stipularsi tra il Governatore della Banca d'Italia e il presidente della Cassa e da sottoporre all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

Art. 8.

Il bilancio della Cassa si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile successivo è presentato, con le relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'approvazione.

Art. 9.

Gli utili netti annualmente realizzati dalla Cassa, previa detrazione del 10 per cento per la costituzione di un fondo di riserva ordinario e della quota annualmente stabilita dai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'estinzione delle somministrazioni nonchè delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alla Cassa, sono destinati alla costituzione di fondi di riserva straordinari.

All'atto della cessazione o liquidazione della Cassa ogni eventuale attività netta, risultante dopo il rimborso allo Stato del fondo di dotazione e delle somministrazioni ed anticipazioni dallo stesso concesse, sarà devoluta al Tesoro dello Stato.

Art. 10.

Le norme vigenti in Italia per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione sono estese, in quanto applicabili, alla Cassa, nonchè alla fabbricazione, emissione e circolazione monetaria della Somalia.

L'esercizio della vigilanza sulle operazioni della Cassa nel territorio della Somalia è ordinariamente esplicato da un controllore nominato dal Ministro per il tesoro e dall'Amministratore della Somalia.

Art. 11.

Nella prima attuazione del presente decreto restano confermati in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1955, quali componenti degli organi di cui al precedente art. 3, tutti gli attuali membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa, con le rispettive attribuzioni. Tutti gli atti legalmente stipulati dalla Cassa prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono convalidati.

Art. 12.

E' approvato lo statuto della Cassa allegato al presente decreto, firmato dal Ministro per il tesoro.

Le eventuali successive modifiche allo statuto medesimo saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

Art. 13.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° marzo 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 143. — GRECO

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia

TITOLO I

COSTITUZIONE SCOPO SEDE PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, eretta in ente di diritto pubblico ai sensi della legge 30 giugno 1954, n. 677, ha propria personalità giuridica e gestione autonoma. Essa ha per scopo di emettere carta moneta e monete metalliche aventi potere liberatorio nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, nei limiti e con le norme stabilite con ordinanze dell'Amministratore.

La Cassa ha, altresì, funzioni consultive nelle questioni monetarie riguardanti il territorio della Somalia.

La Cassa è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Art. 2.

La Cassa ha sede in Roma e per la sua gestione esecutiva si avvale della Banca d'Italia che vi provvede, secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione in quanto applicabili e nei modi stabiliti con apposita convenzione da stipularsi tra il Governatore della Banca d'Italia e il presidente della Cassa e da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Essa ha una sua dipendenza in Somalia.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa e costituito da:

a) il fondo di dotazione di L 87.500.000, pari al capitale della preesistente Società, integralmente conferito dallo Stato;

b) dal fondo di riserva ordinario,

c) dai fondi di riserva straordinari costituiti a' sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del presente statuto.

Nel suo nuovo ordinamento la Cassa assume tutte indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli obblighi e gli impegni della Società per azioni, costituita il 18 aprile 1950 di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1954, n. 677.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA

Art. 4.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio;

b) il presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il Consiglio è composto:

a) dal presidente scelto dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del presente statuto;

b) da sei membri, scelti tra persone particolarmente esperte, designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero, nonchè dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con le stesse norme si provvede alla loro sostituzione qualora per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza.

Alle riunioni del Consiglio possono intervenire con voto consultivo persone particolarmente esperte, designate dai Ministeri del tesoro e degli affari esteri e dall'Amministrazione fiduciaria della Somalia anche in rappresentanza degli interessati locali.

Art. 6.

Il Consiglio esercita tutti i poteri di amministrazione tanto ordinaria, quanto straordinaria, senza eccezione alcuna e con tutte le facoltà necessarie per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente art. 1, salvo le attribuzioni del presidente.

Il Consiglio in particolare:

a) autorizza la stipulazione della convenzione con l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia e con la Banca d'Italia;

b) fa proposte in ordine ai distintivi e alle caratteristiche tecniche ed artistiche e ai contingenti di fabbricazione delle monete e dei biglietti;

c) sopraintende alla emissione delle monete e dei biglietti di cui all'art. 1 del presente statuto;

d) delibera in merito alla composizione della riserva di garanzia di cui al successivo art. 15 e alle forme di impiego previste dal successivo art. 20;

e) delibera in merito alle operazioni di ritiro, annullamento, distruzione e sostituzione delle monete e dei biglietti, alla custodia di quelli destinati a servire di scorta, e a quanto altro riguarda la circolazione monetaria nel territorio della Somalia sotto amministrazione italiana;

f) provvede alla formazione e presentazione del bilancio ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18;

g) provvede alla amministrazione della Cassa, secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione in Italia, in quanto applicabili;

h) nomina, su proposta del presidente, il segretario del Consiglio, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso, e determina la consistenza numerica del personale della Banca d'Italia e di altre Amministrazioni che può essere chiamato a far parte dell'Ufficio di presidenza;

i) delibera circa le norme interne di gestione della Cassa;

l) adempie agli altri incarichi ad esso eventualmente demandati in materia monetaria e valutaria di interesse del territorio della Somalia sotto amministrazione italiana.

Art. 7.

Il Consiglio è convocato dal presidente e da chi ne fa le veci, mediante avviso con lettera raccomandata al domicilio di ciascuno dei componenti, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese e può essere convocato in ogni altro momento, ove lo richiedano particolari esigenze.

In caso di urgenza si può procedere alla immediata convocazione ove sia assicurata la presenza di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori.

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio devono essere presenti almeno quattro dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 9.

Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario, il quale ne rimette copia, entro dieci giorni, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copia ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria e di fronte a terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure. Egli ha la firma della Cassa ed ha la facoltà, in caso di urgenza, di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale ne darà comunicazione nella prima seduta successiva per la ratifica.

Impartisce le direttive per il funzionamento della Cassa, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio ed esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai decreti, dallo statuto e dai regolamenti che disciplinano l'attività della Cassa e che non sono espressamente riservate al Consiglio.

Art. 11.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal consigliere designato dal Ministero degli affari esteri.

Il presidente può delegare in tutto o in parte le sue facoltà al proprio sostituto e proporre al Consiglio il conferimento ad altri consiglieri della Cassa e funzionari di speciali poteri di rappresentanza.

TITOLO III
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

I tre revisori effettivi sono designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; i supplenti dai primi due Ministri predetti.

Il Collegio dei revisori dei conti nella sua prima riunione provvede alla nomina del presidente da scegliere tra i revisori effettivi.

I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni con l'osservanza delle norme stabilite per i sindaci dal Codice civile, in quanto applicabili.

In particolare i revisori:

a) esercitano il controllo sull'amministrazione della Cassa per l'osservanza delle leggi, dei decreti, dello statuto e dei regolamenti;

b) accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) effettuano il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;

d) esaminano il bilancio della Cassa e il relativo conto economico, riferendo ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

I revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio.

TITOLO IV
OPERAZIONI DELLA CASSA E FACOLTÀ DI FIRMA

Art. 14.

La Cassa, previa convenzione con l'Amministratore della Somalia e in conformità dei provvedimenti all'uopo emanati dall'Amministratore stesso, esercita il privilegio esclusivo di fabbricazione e di emissione di carta moneta e di monete metalliche a corso legale con potere liberatorio per pagamenti nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana.

Art. 15.

La Cassa emette la moneta di cui al precedente art. 14 contro introito di oro, argento od altre valute e ritira la moneta stessa contro esito di oro, argento o valuta.

Per la moneta in circolazione la Cassa è tenuta ad avere riserve di garanzia costituite da oro, argento ed altre valute in conformità della convenzione stipulata con l'Amministrazione fiduciaria ai sensi del precedente articolo.

La Cassa può altresì tenere presso di sè, a titolo di scorta, un quantitativo di moneta non superiore ad un terzo della circolazione.

Art. 16.

La Cassa è validamente impegnata dalla firma singola del presidente ed in caso di sua assenza od impedimento o di espressa delega da quella del sostituto del presidente. Di fronte ai terzi la firma del sostituto del presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Con l'assunzione della gestione della Cassa da parte della Banca d'Italia l'uso della firma è delegato alla Banca medesima e per essa ai suoi funzionari per le attribuzioni demandatele.

Il Consiglio, su proposta del presidente, può altresì delegare l'uso della firma, determinandone i limiti, a consiglieri e funzionari.

TITOLO V
BILANCI UTILI SPESE E PERDITE RISERVE

Art. 17.

L'esercizio della Cassa inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio vengono compilati il bilancio, il relativo conto perdite e profitti nonchè l'inventario dell'attivo e del passivo della Cassa.

I profitti sono quelli conseguiti durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle pel rifornimento della riserva metallica, quelle per l'emissione delle monete e dei biglietti al portatore e simili, le tasse nonchè gli altri oneri ed eventuali ammortamenti.

Art. 18.

Il bilancio annuale col conto profitti e perdite deve essere presentato al Collegio dei revisori dei conti non più tardi del 31 marzo di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo il Consiglio trasmette il bilancio annuale insieme con le relazioni del Consiglio medesimo e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'approvazione.

Art. 19.

Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essi prelevato il dieci per cento per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinario, sono destinati alla costituzione di fondi di riserva straordinari, previa deduzione di una quota annualmente stabilita dai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'estinzione delle somministrazioni nonchè delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alla Cassa.

Art. 20.

Le riserve sono investite nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 21.

Alla Cassa, nonchè alla fabbricazione, emissione e circolazione della moneta della Somalia sono estese in quanto applicabili, le norme vigenti in Italia per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del presente statuto.

L'esercizio della vigilanza sulle operazioni della Cassa nel territorio della Somalia è ordinariamente esplicato da un controllore nominato dal Ministro per il tesoro e dall'Amministratore della Somalia.

Art. 22.

La misura dell'indennità e dei compensi spettanti al presidente, al suo sostituto, ai membri del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti è stabilita dal Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio.

Art. 23.

All'atto della cessazione o liquidazione della Cassa, ogni eventuale attività netta risultante, dopo il rimborso allo Stato del fondo di dotazione e delle somministrazioni e delle anticipazioni dallo stesso concesse, sarà devoluta al Tesoro dello Stato.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 372.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale «Madonna Pellegrina», in Acqui (Alessandria).

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Madonna Pellegrina », in Acqui (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 373.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Nome della B. Maria Vergine, in frazione Bettole del comune di Borgosesia (Vercelli).

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 13 maggio 1953, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Nome della Beata Maria Vergine, in frazione Bettole del comune di Borgosesia (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 136. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 374.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad accettare una donazione.

N. 374. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pisa viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di lire 1.000.000 (un milione) nominali in buoni del tesoro 5 %, disposta in suo favore dal prof. Remo de Fazi, per l'istituzione con la relativa rendita, di un premio di studio biennale intitolato « Premio dottor Laura de Fazi ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 138. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 375.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmelo, in Riposto (Catania).

N. 375. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmelo, in Riposto (Catania) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione Rosaria Ligresti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 128. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 376.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, in Bari.

N. 376. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, in Bari, denominata « Istituto Di Cagno Abbrescia ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 126. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 377.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, in località Zanni del comune di Pescara.

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne e Pescara in data 5 maggio 1954, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 23 novembre 1954 e 2 settembre 1954, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, in località Zanni del comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 129. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 378.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Filippo Neri in Eurosia, in Roma.

N. 378. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. Santità il Sommo Pontefice in data 20 dicembre 1952, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione 10 settembre 1954, relativo all'erezione della parrocchia di San Filippo Neri in Eurosia, in Roma e vengono costituiti due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 125. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955.

Classificazione fra le provinciali di un nuovo tratto della strada Val di Bisenzio fra Mercatale e San Quirico di Vernio e contemporanea declassificazione del tronco parallelo, in provincia di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1953, n. 696, con la quale il Consiglio provinciale di Firenze ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, di un nuovo tratto della strada Val di Bisenzio fra Mercatale e San Quirico di Vernio costruito in dipendenza dei lavori della strada ferrata Bologna-Firenze;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 febbraio 1954, n. 211;

Considerato che il tratto di strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificato fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il nuovo tratto della strada Val di Bisenzio fra Mercatale e San Quirico di Vernio, in provincia di Firenze, è classificato provinciale ed incluso nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Il corrispondente tratto abbandonato è declassificato da provinciale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 130

(2352)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « Fontana » dalla statale n. 18 alla provinciale n. 3, presso Angri, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 3 febbraio 1954, n. 127, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « Fontana » dalla statale n. 18 alla provinciale n. 3 presso Angri;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, n. 2402;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Fontana » dalla statale n. 18 alla provinciale n. 3, presso Angri, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1955
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 266

(2467)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1952, con il quale il prof. Dino Ponte è stato nominato, per il periodo di un anno, commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e con il compito di modificare lo statuto dell'Ente in armonia con l'attuale ordinamento giuridico dello Stato;

Visto i propri decreti 21 marzo 1953 e 22 marzo 1954, con i quali i poteri commissariali attribuiti al professor Dino Ponte con il precitato decreto 23 gennaio 1952 sono stati prorogati fino al 23 gennaio 1955;

Considerato che il prof. Dino Ponte non ha potuto esplicare l'incarico affidatogli entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Dino Ponte continuerà ad esercitare fino al 30 giugno 1955 le funzioni di commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti con i poteri conferitigli dal decreto 23 gennaio 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1955

EINAUDI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1955
Registro n. 3 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 278. — BAGNOLI

(2477)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la Passeggiata del Buoncammino, sita nell'ambito del comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 novembre 1953, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la Passeggiata del Buoncammino e terreni a valle, sita nell'ambito del comune di Cagliari;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bel-

lezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Cagliari senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a formare un quadro naturale di notevole bellezza paesistica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampio panorama del porto, dei monti e del capo di Pula, dello stagno di Cagliari e della piana da Assemini a Sestu;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cagliari comprendente oltre alla Passeggiata del Buoncammino anche gli immobili segnati al catasto del comune di Cagliari al foglio XVIII ai numeri 274 p., 265, 277, 278, 259, 628, 610, 276, 611, 612, 261, 260, 620, 264, 262, 275, 274, 627, 626, 600, 622, 609, 610, 621, 608, 2473, 3615, 3709, 3708, 607, 3710, 3621, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopra citata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 aprile 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Verbale della seduta del 25 *novembre* 1953

Il giorno 25 novembre 1953, alle ore 17 in seguito ad invito diramato dal presidente prof. dott. uff. Silvio Vardabasso, con lettera n. 2022/1385 in data 6 novembre 1953, si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Sardegna la Commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari.

Sono presenti alla riunione il presidente suddetto, il vice presidente dott. arch. Renato Salinas, il rappresentante il presidente dell'Ente per il turismo dott. Giuseppe Faggioli, il rappresentante degli agricoltori avv. Igino Mereu, il rappresentante degli industriali avv. Efisio Carcangiu, il rappresentante degli artisti e professionisti ing. Mauro Cabras, il signor Paolo Pinna con funzioni di segretario.

Assente giustificato il sindaco di Cagliari.

E' iscritto all'ordine del giorno il seguente argomento; « Elenco delle località panoramiche del comune di Cagliari ».

Delibera

di includere nell'elenco delle località da proteggere ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

1) Gli immobili a valle della Passeggiata del Buoncammino, essendo parte del quadro naturale, godibile dalla suddetta passeggiata, verso il porto di Cagliari.

(*Omissis*).

(2338)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Conferimento di benemerenze sanitarie

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1954, sono state conferite le seguenti benemerenze ai benemeriti della salute pubblica:

Medaglia d'argento: Leccisotti prof. Giulio.

Attestazione: Di Febo Costantino; Pasqua suor Marta.

(2478)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canicattì (Agrigento), di un mutuo di L. 10.050.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2437)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 107, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento), di un mutuo di L. 14.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2439)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 106, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grotte (Agrigento), di un mutuo di L. 4.840.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2440)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania), di un mutuo di L. 34.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2428)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 105, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa (Agrigento), di un mutuo di L. 5.635.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2433)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 136, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vittoria (Ragusa), di un mutuo di L. 12.655.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2441)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 137, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzallo (Ragusa), di un mutuo di L. 7.890.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2442)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 108, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrofilippo (Agrigento), di un mutuo di L. 3.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2438)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 112, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Leni (Messina), di un mutuo di L. 1.785.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2445)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara (Trapani), di un mutuo di L. 16.630.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2446)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 110, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vita (Trapani), di un mutuo di L. 6.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2453)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo (Trapani), di un mutuo di L. 20.600.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2450)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 121, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modica (Ragusa), di un mutuo di L. 29.315.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2454)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Erice (Trapani), di un mutuo di L. 36.790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2448)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani), di un mutuo di L. 180.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2449)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo (Trapani), di un mutuo di L. 11.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2447)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paceco (Trapani), di un mutuo di L. 13.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2451)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vito lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 129, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Vito lo Capo (Trapani), di un mutuo di L. 2.785.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2452)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), di un mutuo di L. 12.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2423)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Filetto

Con decreto Ministeriale 3 maggio 1955, n. 447, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Filetto, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1948, e prorogato con il decreto Ministeriale 1° dicembre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(2360)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	633,25
1 franco svizzero	»	145,77

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,62

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

239° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 11 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 382, con il quale le concessioni di marna da cemento « Settimello » e « Monte Acuto » e l'area del permesso di ricerca « Le Cappelle » sono raggruppate in un'unica concessione denominata « Settimello » che è intestata alla S. p. A. Unione cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, concessione che avrà la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 318, con il quale è accettata la rinuncia della S. p. A. Italcementi Fabbriche riunite cemento, con sede a Bergamo, alla concessione mineraria di marna da cemento denominata « Piccaluga I », nel comune di Pontestura, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1955, registro n. 317, con il quale è accettata la rinuncia della S. p. A. Italcementi Fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo, alla concessione mineraria di marna da cemento denominata « Bricco del Cisi », nel comune di Pontestura Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 384, con il quale alla ditta Macchia cav. Averardo, con sede in Pavullo nel Frignano, è concessa, per la durata di anni quindici, la facoltà di coltivare il giacimento di idrocarburi gassosi denominato « Trignano », sito in territorio del comune di Fanano, provincia di Modena.

Decreto Ministeriale 22 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 381, con il quale la Società cooperativa minatori Lumena, con sede in Sant'Agata di Mugello, provincia di Firenze, è dichiarata decaduta dalla concessione di lignite denominata « Lumena », sita in territorio dei comuni di San Pietro a Sieve e Scarperia, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 23 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 380, con il quale la Società anonima miniere lignitifere « La Gora », con sede in Milano, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di lignite denominata « Gora I », sita in territorio del comune di Figline Valdarno, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 30 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1955, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 89, con il quale ai signori Iginio Marcheselli e Giovanni Brusini, rappresentati dal primo, residente in Berceto, provincia di Parma, è accordata per la durata di anni trenta, la concessione della sorgente di acqua minerale « Fonte San Moderano », in località Tugo, comune di Berceto, provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1955, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 88, con il quale la concessione di marna da cemento « La Camminata » e l'area del permesso di ricerca « Veggiola », sono raggruppate in un'unica concessione per la coltivazione di marna da cemento denominata « Saviano », sita nei comuni di Ponte dell'Olio e Gropparello, provincia di Piacenza, concessione che è intestata alla Società per azioni Industria cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1955, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 87, con il quale la concessione di marna da cemento denominata « Ogone », sita nei comuni di Ponte dell'Olio e Bettola, provincia di Piacenza, è trasferita ed intestata alla Società per azioni Industria cementi Giovanni Rossi, ed insieme alla concessione « Fogliazza » è raggruppata in un'unica concessione per la coltivazione di marna da cemento denominata « Sarmata », sita nei comuni di Ponte dell'Olio, Gropparello e Bettola, provincia di Piacenza, intestata alla medesima Società, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 8 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1955, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 90, con il quale alla signora Irma Bison in Maggia, domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova, è concessa la facoltà di coltivare la sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata « Pezzato II », del comune di Abano Terme, provincia di Padova, per la durata di anni venti.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1955, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 91, con il quale alla signora Elda Mioni in Gottardo, domiciliata in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è accordata la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale nella località denominata « Capitello », del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, per la durata di anni venti.

(2371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 1° marzo 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale	
						N.	Data
	E. T. F. A. S.						
1	PIROSU Agostino fu Salvatore da Santadi	Santadi	134.29.55	1272	25- 7-52	233 s. o.	7-10-52
2	PUTZULU Giovanni fu Raffaele da Giba	Santadi	191.29.04	1273	25- 7-52	233 s. o.	7-10-52
3	TICCA Giovanni Maria di Francesco . .	Dorgali	186.05.44	1634	3-10-52	274 s. o.	26-11-52
4	TICCA Giovanni Maria di Francesco . .	Sassari (Agro)	18.21.50	1637	3-10-52	274 s. o.	26-11-52
	Ente Puglia e Lucania						
5	BALSAMO Vincenzo fu Giuseppe . . .	Lecce	81.76.21	2395	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52
6	BIANCHI Ciro fu Vincenzo	Cerignola	108.07.84	1650	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52
7	DE NORA Cosimo fu Vito	Matera	3.58.77	3027	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53
8	GALANTI Maria-Carmela, maritata SICILIANO, e Margherita, vedova NIUTTA, sorelle fu Giovanni-Vincenzo . .	Montescaglioso	94.31.44	924	25- 6-52	173 s. o.	28- 7-52
9	FORTUNATO Leonardo fu Giuseppe	Stigliano	149.66.52	3665	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53
10	GRAZIADEI Maria fu Rocco	Bernalda	5.09.16	3045	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53
11	GRAZIADEI Nicola fu Rocco	Bernalda	57.55.17	1721	3-10-52	278 s. o.	1-12-52
12	LACAVA Achille fu Egidio	Pomarico	47.86.59	4236	28-12-52	19 s. o. 5	24- 1-53
13	MELODIA Bartolo fu Tommaso . .	Spinazzola	81.75.01	319	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52
14	PERSIO Orazio fu Francesco	Gravina	69.18.25	2336	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52
15	RIZZO Maria fu Antonio	Pisticci	30.79.62	2196	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52
16	SABINI Francesco di Pasquale . . .	Altamura	34.12.96	508	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52
17	SABINI Vincenzo di Pasquale	Altamura	73.60.73	511	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52
18	SOCIETA' PER LE BONIFICHE DEI TERRENI FERRARESI E PER LE IMPRESE AGRICOLE, Anonima con sede in Roma	Lecce e Brindisi	150.28.36 435.61.75	1168 1699	25- 7-52 25- 6-52	210 s. o. 278 s. o.	10- 9-52 1-12-52
19	SPAGNA Rocco di Nicola	Bernalda	43.10.15	1739	3-10-52	278 s. o.	1-12-52
20	SPAGNA Rocco di Nicola	Montescaglioso	204.35.92	1740	3-10-52	278 s. o.	1-12-52

Roma, addì 23 aprile 1955

(2268)

Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
	Registrazione alla Corte dei conti							
Data	Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Lire	Lire			
1- 3-55	8- 4-55	6	383	2.155.265 —	2.155.000	Banca Naz. del Lavoro	Sede di Cagliari	Cagliari
1- 3-55	8- 4-55	6	384	3.144.882 —	3.140.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	385	3.130.921,30	3.130.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	386	3.451.867,10	3.450.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	387	3.270.735 —	3.270.000	Banco di Napoli -	Sede di Bari	Bari
1- 3-55	8- 4-55	6	388	9.524.788 —	9.520.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	389	384.785 —	380.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	390	4.232.325 —	4.230.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	391	4.418.843 —	4.415.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	392	170.446 —	170.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	393	5.370.575 —	5.370.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	394	1.282.549 —	1.280.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	395	7.742.650 —	7.740.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	396	1.339.553 —	1.335.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	397	3.590.836 —	3.590.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	398	2.306.947 —	2.305.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	399	2.524.462 —	2.520.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	6	400	45.589.673 —	45.585.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	7	1	2.935.665 —	2.935.000	Id.	Id.	Id.
1- 3-55	8- 4-55	7	2	4.914.624 —	4.910.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

Il comm. Mariano Micheli fu Cesare è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(2492)

Nomina o conferma di presidenti di diverse Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il sig. Filippo Bitonte di Generoso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Valsinni (Matera).
2. Il sig. Cesare Lico fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Costantino Calabro (Catanzaro).
3. Il sig. Marcello De Pasquale di Aurelio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torremaggiore (Foggia).
4. Il sig. Matteo Galasso fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia).
5. Il sig. Giuseppe Saracino di Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chieuti (Foggia).
6. Il sig. Giuseppe Pisani fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(2493)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dodici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 179 del testo unico sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 19?8, n. 577, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 469, 470, 471, 472, 473 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la proposta della direttrice della Scuola di metodo governativa « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, o altro titolo di studio non inferiore a quello di ammissione ad un Istituto di istruzione media di 2° grado.

Coloro che presentino titoli di studio superiori a quello di scuola media di 2° grado, dovranno comunque produrre ai fini della valutazione dei titoli, in aggiunta a quelli di studio di cui al primo comma del presente articolo, il diploma di licenza della scuola media di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Divisione III) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande debbono indicare con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita e l'indirizzo del concorrente.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Divisione III) qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possano comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta civile e morale, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza abituale da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, il concorrente deve presentare altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

f) certificato di sana costituzione fisica, dal quale dovrà risultare chiaramente se il concorrente sia o no affetto da cecità.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

g) diploma originale, o sua copia notarile autentica, del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

Non è ammessa la sostituzione del diploma suddetto con il relativo certificato, tranne nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato e ciò risulti da apposita recente dichiarazione del preside dell'Istituto apposta in calce al certificato stesso.

Qualora dai titoli di studio suddetti non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno altresì aggiungere tutti gli altri titoli o documenti che riterranno produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato come educatore presso gli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti che corredano la domanda e cioè sia quelli di rito sia quelli da valutare come titoli, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a più di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo coloro che già sono impiegati di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Non è ammesso il riferimento a documenti o titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Per l'espletamento dei concorsi di cui trattasi, saranno compilate due distinte graduatorie generali di merito, una per i candidati ciechi ed una per i candidati vedenti.

In ciascuna delle due suddette graduatorie generali, risulteranno vincitori del concorso i primi sei concorrenti. Ad essi verranno conferite in ordine di merito sei borse di studio, semprechè abbiano fatto espressa richiesta nella domanda.

Qualora le sei borse di studio assegnate a ciascuna graduatoria non vengano integralmente assorbite, non sarà consentito l'eventuale trasferimento dall'una all'altra graduatoria.

Le borse di cui sopra non potranno comunque essere conferite a coloro che per i titoli posseduti, possono soltanto aspirare al conseguimento del certificato di abilitazione delle funzioni di assistente.

L'ammontare delle borse di studio è fissato in L. 35.000 (trentacinquemila) mensili lorde per tutta la durata del corso per i non residenti a Roma e in L. 25.000 (venticinquemila) mensili lorde per coloro che risiedono in Roma.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione con apposito decreto. Essa sarà composta di sette membri fra i quali dovranno essere compresi il direttore generale dell'istruzione elementare in qualità di presidente, nonchè il direttore capo della competente Divisione ministeriale ed il direttore della Scuola di metodo « A. Romagnoli » di Roma per gli educatori dei ciechi.

Il componente meno elevato in grado disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero (parte II), saranno formate secondo l'ordine progressivo dei punti riportati nella votazione. Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'apertura del corso presso la Scuola « A. Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione da parte dei concorrenti chiamati a frequentare il corso. Tale eventuale accettazione condizionata sarà considerata come rinuncia.

Art. 9.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che quindi non avranno frequentato il corso sarà fatta a cura del Ministero dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino di non aver nulla da eccepire nei riguardi del concorso e di rinunciare a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Registro n. 25 *Pubblica istruzione, foglio n.* 359

(2482)

PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria del concorso per il conferimento del posto di medico visitatore del comune di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento del posto di medico visitatore delle case di meretricio di Salerno di cui al bando n. 39835 del 15 novembre 1952;

Visto l'art. 307 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e la circolare n. 10 del Ministero dell'interno - Divisione generale della sanità pubblica, in data 15 gennaio 1938;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Cecere Arcangelo	punti	25,599	su 30
2. Di Deo Oreste	»	24,900	»
3. Pannoli Francesco	»	24,420	»
4. Piccolomini Annibale	»	24,300	»
5. Schiavo Francesco	»	23,550	»
6. Petrosino Mario	»	21,450	»
7. Capone Antonio	»	12,540	»
8. Donadio Giuseppe	»	9,420	»
9. Schiavo Vincenzo	»	7,500	»
10. Vocca Sistò	»	4,950	»
11. Del Re Biagio	»	1,860	»

Salerno, addì 30 marzo 1955

Il prefetto: MONDIO

(2288)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 16797 San. 4 aprile 1951, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto, specificato in premessa:

1. Zimatore Diego	punti	56,560
2. Bilotta Vincenzo	»	54,400
3. Sonni Ganimede	»	52,250
4. Vonella Pietro	»	50,220
5. Susanna Luigi	»	50,095
6. Mazzei Tommaso	»	49,790
7. Paparo Alfredo	»	49,045
8. Corea Carlo	»	47,480
9. Masi Vittorio	»	46,955
10. Pareo Antonio	»	46,620
11. Scordamaglia Renato	»	46,170
12. Frontera Francesco	»	46,090
13. Gallo Francesco	»	46,000
14. Migliarese Federico	»	45,720
15. Oliveti Cesare	»	45,410
16. Scalise Antonio, coniugato con 5 figli	»	44,990
17. Ciccone Felice, coniugato senza figli	»	44,990
18. Barone Antonio	»	44,000
19. Valente Bruno	»	43,500
20. Milano Giovanni	»	42,980
21. Burza Francesco	»	42,460
22. Sacco Federico	»	41,740
23. Sestito Raffaele	»	41,360
24. Grande Paolo	»	41,040
25. Liguori Giuseppe	»	40,620
26. Paola Giovanni	»	40,570
27. D'Agostino Felice	»	40.000
28. Priolo Francesco	»	39,820
29. Miceli Giuseppe	»	39,600
30. Frontera Antonio	»	38,940
31. Amoruso Francesco	»	37,000
32. La Macchia Carlo	»	35,810

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 aprile 1955

p. *Il prefetto*: Rossi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Richiamato il proprio precedente decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950;

Viste le domande dei candidati da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Considerato che i candidati Sonni Ganimede Claudio, Mazzei Tommaso, Scalise Antonio, Gallo Francesco, hanno chiesto sedi assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria e pertanto non può assegnarsi agli stessi alcuna sede;

Considerato che il candidato Gallo Francesco, dopo aver indicato alcune sedi assegnate ad altri candidati, come detto nel punto precedente, ha poi chiesto di concorrere « per tutte le altre sedi di cui al bando di concorso » senza alcuna indicazione di preferenza e pertanto la richiesta è da considerarsi non valida ai fini delle assegnazioni delle sedi (parere Consiglio di Stato, I Sezione, n. 2090 del 29 novembre 1949);

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Zimatore Diego fu Giuseppe, residente a Curinga: Nicastro (1ª condotta);

2) Bilotta Vincenzo fu Emanuele, residente a Capistrano: Pizzo Calabro (2ª condotta);

3) Vonella Pietro Salvatore di Giuseppe, residente a Girifalco: Savelli;

4) Susanna Luigi fu Gaetano, residente a Badia Polesine Villa d'Adige (Rovigo): Roccabernarda;

5) Paparo Alfredo di Cosimo, residente a Catanzaro: Miglierina;

6) Corea Carlo di Alfredo, residente a Cenadi: Sorbo San Basile;

7) Masi Vittorio di Giuseppe, residente a Nicastro: Serrastretta (frazione Angeli Miglierino-San Michele);

8) Pareo Antonio fu Pasquale, residente a Petilia Policastro: Petronà;

9) Scordamaglia Renato di Saverio, residente a Amato: Ricadi (prima condotta);

10) Frontera Francesco di Domenico, residente a Catanzaro: Dasà;

11) Migliarese Federico Gaetano di Vincenzo, residente a Petronà: consorzio Brognaturo-Spadola;

12) Oliveti Cesare fu Diodato, residente a Roccabernarda: Dinami (1ª condotta);

13) Ciccone Felice di Eliseo, residente a Saviano (Napoli): Sorianello;

14) Barone Antonino di Giuseppe, residente a San Calogero: San Calogero (frazione Calimera);

15) Valente Bruno di Giovanantonio, residente a Brognaturo: Drapia (1ª condotta);

16) Milano Giovanni fu Francesco, residente a Gasperina: Drapia (2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 aprile 1955

p. *Il prefetto*: Rossi

(2379)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.